



Costruzioni Elettro Meccaniche



## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

## 1. Indicazioni generali

### Definizioni

Il produttore o fornitore è colui che produce e fornisce il bene al cliente o committente che lo ordina e paga i prodotti o le prestazioni fornite.

- 1.1 Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta del cliente con la quale egli accetta l'ordinazione (conferma d'ordine/ordine di acquisto). Offerte prive di termine di accettazione non sono vincolanti.
- 1.2 Le presenti condizioni di fornitura sono vincolanti se dichiarate applicabili nell'offerta o nella conferma d'ordine. Eventuali condizioni diverse del committente sono valide soltanto se esplicitamente accettate per iscritto dal fornitore
- 1.3 Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti tra le parti contraenti devono essere redatte per iscritto mediante il verbale di trattativa per essere considerate valide. Le dichiarazioni sotto forma di testo trasmesse o registrate tramite i media elettronici sono equiparate alla forma scritta qualora queste vengano effettuate con posta elettronica certificata PEC

## 2. Scopo di fornitura e delle prestazioni

- 2.1 Le forniture e le prestazioni del fornitore sono riportate in modo esaustivo nell'offerta presentata, compresi eventuali allegati. Il fornitore è autorizzato a effettuare delle modifiche allo scopo di apportare dei miglioramenti, sempre che queste non causino aumenti di prezzo.
- 2.2 Le forniture sono descritte per punti e suddivise per fasi di lavorazione (p.es. Costruzione, allestimento, impianti, installazioni, spedizioni); le stesse indicano le fasi di lavorazione ed in alcuni casi i limiti di fornitura o di completamento della fornitura, il Cliente dovrà necessariamente rispettare tali ordini e punti descrittivi nell'emettere il suo ordine o di accettare, nel caso di accettazione dell'offerta del fornitore, i termini di produzione e fornitura suddivisi per singolo importo.

## 3. Disegni e documentazione tecnica

- 3.1 Salvo accordi diversi tra le parti, i disegni meccanici, elettrici e funzionali non sono vincolanti. Le indicazioni contenute nella documentazione tecnica sono da considerarsi vincolanti solo se espressamente garantite.
- 3.2 Eventuali variazioni dimensionali, tecniche possono essere effettuate dal fornitore per ragioni di costruzione, sicurezza o ragioni tecniche necessarie alla realizzazione del bene fornito ed allo scopo a cui esso è destinato, senza che questo comporti variazioni sul prezzo a discapito del fornitore o che siano oggetto di contestazione o considerate difformi dallo scopo di fornitura.
- 3.3 Il fornitore si riserva tutti i diritti sulla documentazione tecnica e sui disegni consegnati alla cliente. La parte ricevente riconosce questi diritti e si astiene – salvo una preventiva autorizzazione scritta della controparte – dal rendere tali documenti integralmente o parzialmente accessibili a terzi o dal farne un uso diverso da quello per il quale sono stati consegnati.

## 4. Prezzi

- 4.1 Salvo accordi diversi i prezzi s'intendono netti (IVA esclusa), franco officina del fornitore, EXW (Ex Works) Loaded Incoterms 2020, imballaggio escluso, in EURO liberamente disponibili, senza qualsiasi ritenuta. Tutte le spese accessorie (p.es. costi di trasporto, assicurazioni, autorizzazioni certificati, vidimazioni, tasse, imposte, diritti amministrativi, dazi) sono a carico del committente o quotati separatamente nell'offerta e dovranno essere riportati distintamente nell'ordine.
- 4.2 Il fornitore si riserva di adattare il prezzo se tra la data dell'offerta e quella dell'ordine di acquisto, secondo i termini di contratto, i costi della manodopera o dei materiali hanno subito delle variazioni.
- 4.3 Il prezzo sarà inoltre adattato in maniera adeguata
  - se il termine di consegna è prorogato per uno dei motivi elencati al punto 7.2,
  - se tipo o volume della fornitura o delle prestazioni concordati hanno subito una modifica,
  - se materiali o esecuzione subiscono modifiche in quanto la documentazione fornita dal cliente non è conforme alla situazione reale o è incompleta,
  - se leggi, disposizioni, principi di interpretazione o applicazione sono stati modificati

### 5. Condizioni di pagamento

- 5.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità indicate nell'offerta o nell'ordine di acquisto concordato, al domicilio del fornitore e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili.
- 5.2 Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze pattuite mediante Bonifico bancario (B.B.), Ricevuta bancaria (Ri.Ba), non sono accettati assegni bancari, contanti, o titoli di credito non garantiti. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d'incasso, nonché l'imposta di bollo oppure le spese per l'apertura, la notifica e la conferma del credito documentario sono a carico del cliente.
- 5.3 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l'uso. Oppure per motivi di ritardo da parte del cliente/committente nella consegna di parti di sua fornitura in conto montaggio o a completamento del prodotto finito
- 5.4 In riferimento al punto 2.2 e precedente 5.3, i pagamenti dovranno essere rispettati e riconosciuti al fornitore nella misura descritta in riferimento alle lavorazioni, se per motivi non imputabili allo stesso dovessero verificarsi variazioni, modifiche, ritardi o sospensioni della commessa da parte del cliente.
- 5.5 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d'interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno del 8% , come previsto dell'Art. 2 del Dlgs 192/2012 e fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

### 6. Riserva della proprietà

- 6.1 Il fornitore rimane proprietario di tutte le sue forniture finché queste non sono state interamente pagate conformemente al contratto
- 6.2 Attraverso la stipula del contratto, il committente autorizza il fornitore a procedere alla registrazione o annotazione della riserva di proprietà negli appositi registri pubblici o documenti simili e a compiere le formalità necessarie. Le spese relative saranno a carico del Fornitore

### 7. Termini di consegna

- 7.1 Il termine di consegna decorre dal momento in cui il contratto è stato concluso, tutte le formalità ufficiali previste sono state concluse, i pagamenti dovuti al momento dell'ordine sono stati effettuati, le eventuali garanzie sono state fornite e i dettagli tecnici essenziali sono stati definiti. Il termine di consegna è considerato rispettato se la comunicazione di pronta spedizione è stata inviata al committente entro il relativo termine di scadenza.
- 7.2 Il termine di consegna subisce una proroga adeguata,
  - se i dati occorrenti al fornitore per l'esecuzione del contratto non gli pervengono in tempo utile o se il committente li modifica a posteriori, causando un ritardo delle forniture o delle prestazioni pattuite;
  - se subentrano impedimenti che il fornitore non può evitare malgrado le dovute precauzioni sia presso di lui, presso il committente o terzi. Vanno considerati quali impedimenti a titolo d'esempio: epidemie, mobilitazioni, guerra, guerra civile, azioni terroristiche, sommosse, disordini politici, rivoluzioni, sabotaggio, notevoli disturbi d'esercizio, infortuni, conflitti di lavoro, forniture ritardate o difettose di materie prime, di prodotti semi-lavorati o finiti occorrenti, scarti di pezzi importanti, provvedimenti o omissioni da parte di autorità, organi statali o sovranazionali, embarghi, impedimenti impreveduti di trasporto, incendio, esplosione, cataclismi;
  - se il committente o terzi sono in ritardo con lavori di loro incombenza oppure in mora con l'adempimento di obblighi contrattuali e, in modo particolare, se il committente non si attiene alle condizioni di pagamento pattuite
- 7.3 Il committente ha la facoltà di pretendere un indennizzo di mora per forniture ritardate, sempre che sia dimostrato che il ritardo è dovuto per colpa del fornitore e che il committente possa provare di aver subito un danno causato di quello ritardo. Non è dovuto indennizzo di mora qualora una fornitura di sostituzione è messa a disposizione del committente. L'indennizzo di mora ammonta al massimo allo 1% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 10% del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non danno diritto ad indennizzo di mora. Al raggiungimento della quota massima dell'indennizzo di mora, il committente è tenuto a fornire per iscritto al fornitore una proroga adeguata per la fornitura. Se per motivi dipendenti dal fornitore questa nuova scadenza non fosse rispettata, il committente ha il diritto di rifiutare la parte di fornitura in ritardo. Se per ragioni economiche una fornitura parziale dovesse risultare inaccettabile per il committente, questi è autorizzato a recedere dal contratto e a pretendere il rimborso dei pagamenti effettuati a fronte della restituzione delle forniture ricevute.

- 7.4 In caso di forniture o prestazioni in ritardo il committente non può far valere altri diritti o pretese oltre a quelli esplicitamente previsti al punto 7. Questa restrizione non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore; essa vale tuttavia per il personale ausiliario del fornitore.
- 8. Verifica collaudo delle forniture e prestazioni**
- 8.1 Se d'uso, il cliente controllerà le forniture e le prestazioni prima della spedizione. Qualora il cliente richiedesse ulteriori verifiche, queste ultime dovranno essere concordate separatamente e saranno a carico del cliente.
- 8.2 Il cliente è autorizzato ad accedere ai reparti di produzione del fornitore per verificare il prodotto ed effettuare i collaudi anche in presenza del committente finale pur che le persone del cliente e del committente siano preventivamente comunicate alla segreteria del fornitore che né verificherà idoneità e comunicherà le misure di sicurezza da adottare nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- 8.3 Anche a seguito della spedizione e ricevimento del prodotto il cliente deve controllare le forniture e le prestazioni entro un periodo adeguato non superiore a 10 giorni e notificare immediatamente e per iscritto eventuali difetti al fornitore. In assenza di tale notifica le forniture e le prestazioni sono da considerarsi accettate.
- 8.4 Nel caso di vizi o difetti Il fornitore è tenuto ad eliminare al più presto i difetti segnalatigli di cui al punto 8.3; il cliente è tenuto a dare questa possibilità al fornitore. Ad avvenuta eliminazione dei difetti avrà luogo, su richiesta del cliente o del fornitore, un ulteriore collaudo
- 8.5 Per difetti insignificanti, in particolare se questi ultimi non pregiudicano sensibilmente il funzionamento delle forniture o delle prestazioni, il cliente non può rifiutarsi di ricevere le forniture e di apporre la propria firma sul verbale fermo restando la facoltà di apporvi la riserva di ulteriori verifiche o di evidenti mancanze nel momento del collaudo. Il fornitore è tenuto ad eliminare immediatamente tali difetti e/o a completare i lavori e le mancanze - in caso di differenze notevoli rispetto a quanto previsto dal contratto o di difetti gravi, il cliente è tenuto a dare al fornitore la possibilità di eliminare i difetti entro un termine adeguato, dopo di che avrà luogo un nuovo collaudo. Se dovessero emergere nuovamente notevoli differenze rispetto a quanto previsto dal contratto o gravi difetti, il cliente potrà pretendere dal fornitore quanto eventualmente concordato (riduzione di prezzo, pagamento di un indennizzo oppure altre prestazioni).
- 8.6 Il collaudo è da considerarsi effettuato anche,
- se, nonostante l'invito precedente a presentarsi, il cliente non è presente al collaudo;
  - se il collaudo – per motivi indipendenti dal fornitore – non può avere luogo al termine previsto;
  - se il cliente rifiuta l'accettazione senza averne il diritto;
  - se il cliente si rifiuta di firmare un verbale di collaudo redatto ai sensi del punto 8.5;
  - non appena il cliente utilizza le forniture o le prestazioni del fornitore.
- 8.7 Ad eccezione di quanto esplicitamente indicato alle cifre 8.5 e 9 (garanzia, responsabilità per difetti), il cliente non può far valere altri diritti o pretese per qualsiasi difetto di forniture o prestazioni.
- 9. Garanzia, responsabilità per difetti**
- 9.1 Il periodo di garanzia è di 12 mesi, il periodo di garanzia ha inizio con l'avvenuta spedizione dallo stabilimento del fornitore o, se pattuito, con la ricezione delle forniture e delle prestazioni, oppure a montaggio ultimato se quest'ultimo è eseguito dal fornitore. Se spedizione, accettazione o montaggio subiscono dei ritardi non imputabili al fornitore, il periodo di garanzia scade al più tardi 18 mesi dalla comunicazione di pronta spedizione.
- 9.2 Periodi di garanzia maggiori o in estensione a quanto al punto 9.1 dovranno essere pattuiti prima dell'accettazione dell'offerta o dell'ordine di acquisto e saranno valutati e quotati separatamente con la formula di "garanzia di fornitura in estensione" a carico del Cliente/committente
- 9.3 Su richiesta scritta del cliente il fornitore si impegna al più presto a riparare o sostituire a sua scelta tutte le parti da lui fornite rivelatesi difettose o inutilizzabili durante il periodo di garanzia a causa di materiale scadente, difetti di costruzione o di esecuzione. Le parti sostituite diventano di proprietà del fornitore se questi non vi rinuncia esplicitamente.
- 9.4 Per la fornitura di parti o componentistica difettosa o con vizi di fabbricazione, il fornitore provvederà all'invio delle parti sostitutive a sue spese sia in territorio nazionale ed internazionale ferme restando le misure restrittive in vigore e deroghe previste da quanto disposto dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per le attività di riparazione o modifica per difetti di fabbricazione e/o costruzione è necessario che il cliente/committente faccia recapitare il prodotto presso la sede del costruttore; non sono contemplate attività di riparazione e/o modifica all'esterno delle sedi produttive né in territorio nazionale né internazionale. Le spese di trasporto saranno valutate e stabilite in accordo con il cliente/committente.

## Condizioni generali di fornitura

- 9.5 Per le forniture e prestazioni fornite da subappaltatori a richiesta dal cliente, il fornitore si assume la garanzia soltanto nei limiti previsti dagli obblighi di garanzia assunti dai rispettivi subappaltatori.
- 9.6 La garanzia scade anticipatamente se il cliente o terzi eseguono modifiche o riparazioni, o se in caso di difetto il cliente non intraprende immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno e non dà al fornitore la possibilità di eliminare il difetto
- 9.7 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità del fornitore tutti i danni comprovatamente non causati da materiale scadente, da un difetto di costruzione o da un'esecuzione non conforme, come per esempio danni causati da usura naturale (p.es, Lampade, fusibili, ruote, sostanze impiegate soggette a consumo, refrigeranti, gas) manutenzione non conforme, inosservanza di disposizioni sul funzionamento, impiego eccessivo, uso di materiali inadeguati, incidenza di elementi chimici o elettrolitici, lavori di costruzione o di montaggio non eseguiti dal fornitore, nonché da altri motivi non imputabili al fornitore.

### 10. Trasferimento di utili e rischi

- 10.1 Gli utili e i rischi relativi alle forniture passano al committente al più tardi nel momento in cui le forniture lasciano lo stabilimento del fornitore.
- 10.2 Se la spedizione subisce ritardi su richiesta del committente o per altri motivi non imputabili al fornitore, i rischi passano al committente a partire dal momento originariamente previsto per la spedizione.  
A partire da quel momento il fornitore comunicherà al committente i costi di deposito e assicurazione che saranno a carico e rischio del committente.

### 11. Imballo

- 11.1 L'imballaggio viene fatturato separatamente e non viene ripreso dal fornitore. Se tuttavia si tratta di un imballaggio dichiaratamente di proprietà del fornitore, il cliente dovrà rispedirlo porto franco al luogo di provenienza.

### 12. Spedizione trasporto e assicurazione

- 12.1 I prodotti, se non diversamente pattuito nell'offerta o nell'ordine di acquisto sono intesi consegnati franco officina del fornitore, EXW (Ex Works) Loaded Incoterms 2020, eventuali successive richieste particolari in merito alla spedizione, al trasporto e all'assicurazione dovranno essere notificate al fornitore in tempo utile. Il trasporto avviene a carico e rischio del cliente.
- 12.2 Il cliente è tenuto a segnalare eventuali reclami concernenti la spedizione o il trasporto immediatamente all'ultimo vettore al momento della ricezione della fornitura o dei documenti di trasporto.
- 12.3 Se non diversamente pattuito nell'offerta o nell'ordine di acquisto l'assicurazione contro danni di qualsiasi genere spetta al cliente.

### 13. Risoluzione del contratto da parte del fornitore

- 13.1 Qualora avvenimenti imprevedibili dovessero modificare sensibilmente la portata economica, se il cliente/committente si trovasse coinvolto in provvedimenti concorsuali o l'oggetto delle forniture o delle prestazioni dovessero avere considerevoli ripercussioni sull'organizzazione del fornitore, nonché nel caso di un'impossibilità d'esecuzione subentrata a posteriori, il contratto sarà adeguatamente adattato. Se per motivi economici ciò non risultasse accettabile, il fornitore è autorizzato a recedere dal contratto o dalle relative parti del medesimo.
- 13.2 Se il fornitore intende recedere dal contratto, egli è tenuto ad informare immediatamente il cliente dopo essersi reso conto della portata dell'avvenimento, anche se precedentemente era stata convenuta una proroga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto il fornitore ha diritto al pagamento delle forniture e prestazioni già eseguite o del risarcimento dei costi sostenuti fino ad allora come messo in evidenza al punto 2.2. Sono escluse pretese del cliente per risarcimento di danni a seguito della risoluzione del contratto.

### 14. Controlli sulle spedizioni

- 14.1 Il cliente accetta che le forniture possano sottostare alle disposizioni e direttive di legge vigenti in Italia e/o all'estero in materia di controllo sulle esportazioni e che senza un'autorizzazione di esportazione o riesportazione da parte dell'autorità competente non è possibile vendere, noleggiare o trasmettere in altro modo oppure utilizzare per scopi diversi da quello concordato la fornitura ricevuta. Il cliente si impegna a rispettare le suddette disposizioni e direttive in materia. Egli prende inoltre atto del fatto che queste disposizioni e direttive possono essere soggette a modifiche e che sono applicabili al contratto sempre nella forma in vigore in quel momento.

**15. Protezione dei dati**

- 15.1 Le parti contraenti convengono che il cliente è il titolare del trattamento dei dati, il quale garantisce il rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati e in particolare la legittimità del trattamento dei dati personali. Il fornitore gestisce i dati personali per conto del cliente, garantisce la conformità agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati per i gestori e si adegua quindi alle legittime istruzioni del cliente. Il personale del fornitore impegnato nel trattamento dei dati personali è informato del carattere confidenziale dei dati personali, ha ricevuto una formazione adeguata sulle proprie responsabilità ed è edotto che la società ha sottoscritto contratti di riservatezza.
- 15.2 Il cliente acconsente a non rifiutare o ritardare il proprio consenso alle modifiche alla presente clausola di protezione dei dati e/o ad eventuali accordi addizionali di trattamento dei dati o di protezione dei dati che, secondo il ragionevole parere del fornitore, devono essere effettuati al fine di rispettare le leggi e le normative vigenti in materia di protezione dei dati e/o le linee guida di qualsiasi autorità di vigilanza competente e la loro applicazione ai servizi forniti dal fornitore di volta in volta

**16. Software**

- 16.1 Con autorizzazione del cliente al fornitore è concesso l'utilizzo dei software del cliente per l'archiviazione, la condivisione e la consegna di disegni, documentazione e certificati compresi nell'oggetto della fornitura. Per quanto riguarda i software di terzi si applicano le condizioni del relativo produttore

**17. Limiti della responsabilità**

- 17.1 Tutti i casi di violazione contrattuale e le rispettive conseguenze legali, nonché qualsiasi altra pretesa che il cliente faccia valere, sono regolati in modo esaustivo nelle presenti condizioni. Nel caso in cui dovessero risultare delle pretese da parte del cliente in relazione al contratto oppure derivanti dalla mancata esecuzione del contratto, l'importo complessivo di queste pretese è limitato al prezzo pagato dal cliente.
- 17.2 Al contrario, sono escluse in particolar modo tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dallo stesso. In nessun caso il cliente può far valere diritti di risarcimento danni non avvenuti sull'oggetto fornito, come danni per mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, costi di richiamo, lucro cessante nonché per altri danni diretti o indiretti. È esclusa altresì ogni responsabilità in caso di richiesta di risarcimento di soggetti terzi avanzata nei confronti del cliente per violazione del diritto dei beni immateriali. L'esclusione di altre responsabilità del fornitore non vale in caso di dolo o di negligenza grave del fornitore, ma vale per il personale ausiliario del medesimo. Questa esclusione della responsabilità non vale se è in contrasto con il diritto imperativo.

**18. Controversie e foro competente**

- 18.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto, e/o delle Condizioni, e/o dell'Ordine e/o della Conferma d'Ordine sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro Udine
- 18.2 Il cliente avrà tuttavia il diritto di citare il fornitore in giudizio presso la sede del suo domicilio in caso di colpa comprovata nei confronti del Fornitore

**19. Clausola COVID-19**

Le Parti sono consapevoli della corrente diffusione del Coronavirus (COVID-19), presente in varie parti del mondo, che sta avendo impatti e/o potrebbe avere impatti sul Business e sull'esecuzione di questo Contratto. Le Parti concordano che Piemme Srl avrà il diritto di richiedere potenziali costi, proroghe dei termini contrattuali a carico del cliente o di altre ragionevoli modifiche contrattuali, qualora vi siano conseguenze, direttamente o indirettamente originate o in connessione con la diffusione del coronavirus, che possano causare ritardi nella consegna di beni o nella fornitura di servizi o in altro modo influire sugli obblighi o i doveri contrattuali di Piemme Srl

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

il Committente